Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali. Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 331

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea. Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	» 24	» 13
Svizzera		» 58	» 31	» 17

Firenze, Venerdì 2 Dicembre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	» 60	» 35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	» 44	» 24

PARTE UFFICIALE

Con decreto del 1° corrente dicembre S. M. sopra proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri costituiva l'ufficio di presidenza del Senato del Regno per la nuova sessione parlamentare nominando

Presidente:

Fardella di Torrearsa S. E. marchese Vincenzo, cav. dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Vicepresidenti:

Marzucchi comm. Celso, senatore del Regno;

D'Afflitto di Monte Falcone marchese Rodolfo, senatore del Regno;

Vigliani S. E. comm. Paolo Onorato, senatore del Regno;

Mamiani conte Terenzio, senatore del Regno.

Il N. 6035 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduta la legge in data del 28 agosto 1870, n. 5833, colla quale fu aperto un credito straordinario di quaranta milioni di lire ai Ministri della Guerra e della Marina, con facoltà al Governo di provvedere alla ripartizione del detto credito fra i capitoli dei bilanci 1870 dei Ministri della Guerra e della Marina;

Veduti i Reali decreti in data 7, 15 e 25 settembre, n. 5883, 5884, 5891, 5895, 5896, e 13 ottobre 1870, n. 5933, coi quali furono già ordinate sul credito stesso assegnazioni per una somma di lire 17,169,000;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e della Marina, ed in seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sul credito straordinario di quaranta milioni di lire, aperto ai Ministri della Guerra e della Marina colla legge del 28 agosto 1870, n. 5833, è ordinata una terza assegnazione di lire nove mila (L. 9,000) al bilancio 1870 del Ministero della Marina, da inscriversi al capitolo 6 — *Commissariato generale della Regia Marina.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 16 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Q. Sella.
G. Acton.

Il Numero 6036 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge in data del 28 agosto 1870, n. 5833, colla quale fu aperto un credito straordinario di quaranta milioni di lire ai Ministri della Guerra e della Marina, con facoltà al Governo di provvedere alla ripartizione del detto credito fra i capitoli dei bilanci 1870 dei Ministeri della Guerra e della Marina;

Veduti i Reali decreti in data 7, 15 e 25 settembre, 13 ottobre e 16 novembre 1870, numeri 5883, 5884, 5891, 5895, 5896, 5933, e coi quali furono già ordinati sul credito stesso assegnazioni per una somma di lire 17,178,000;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e della Guerra, ed a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sul credito straordinario di quaranta milioni di lire, aperto ai Ministri della Guerra e della Marina colla legge del 28 agosto 1870, n. 5833, è ordinata una quinta assegnazione di lire sette milioni seicentoquarantamila novecento (L. 7,640,900) al bilancio 1870 del Ministero della Guerra, ripartibile fra i capitoli seguenti:

Spesa ordinaria.

Capitolo 3.	Stati maggiori	L. 100,000
» 4.	Esercito	» 6,000,000
» 9.	Personale di contabilità pei servizi dell'Amministrazione della Guerra	» 40,900
» 11.	Pane	» 1,000,000
» 14.	Trasporti e spese relative	» 500,000
		L. 7,640,900

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 16 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.
Ricotti.

Il N. 6043 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 luglio 1870, n. 5781, col quale furono approvate le tabelle di classificazione e qualificazione dei comuni pei dazi di consumo dal 1° gennaio 1871;

Vista la domanda 25 ottobre p. p. del comune d'Ischia, colla quale invoca di conservare l'attuale qualifica di chiuso;

Veduta la legge 3 luglio 1864;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È mantenuto al comune d'Ischia, appartenente alla quarta classe, la qualifica di chiuso per la riscossione dei dazi di consumo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 16 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Il Numero 6048 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 26 ottobre 1870, n. 5977, con cui il Governo del Re ha promulgato nella provincia di Roma i titoli III, IV, V della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Ritenuta la convenienza di promuovere in quella provincia l'istruzione nautica e tecnica di secondo grado;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il titolo IV della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sulla pubblica istruzione, nella parte che riguarda l'istruzione tecnica di secondo grado, viene estesa nella provincia di Roma, alle scuole nautiche ed agli istituti di marina mercantile.

Entreranno in vigore nella stessa provincia i Regii decreti 11 febbraio e 22 novembre 1866, e 17 ottobre 1869, sugli insegnamenti di marineria mercantile e il regolamento sull'istruzione industriale e professionale approvato con Regio decreto 18 ottobre 1865, n. MDCCXII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Castagnola.

Il N. 6049 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 agosto 1870, n° 5801, che dà facoltà al Governo di modificare gli articoli 4, 6 e 7 dello statuto della Banca Nazionale Toscana e di estendere le operazioni della medesima alle altre provincie del Regno;

Visti la legge 30 dicembre 1857, che approva lo statuto della Banca Nazionale Toscana, il decreto 16 dicembre 1860 del governatore generale della Toscana e varii nostri decreti concernenti la stessa Banca.

Visti i Nostri decreti del 1° e del 6 maggio 1866, num. 2873 e 2877, sul corso obbligatorio dei biglietti di detta Banca e di quelli di altri istituti di credito;

Visti i Nostri decreti 30 dicembre 1865 e del 5 settembre 1869, num. 2727 e 5256 relativi alle società commerciali per azioni;

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1866, n° 3311;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana, con intervento dei censori, il dì 22 ottobre 1870;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli articoli 4, 6 e 7 dello statuto della Banca Nazionale Toscana approvato con R. decreto del 30 dicembre 1857, sono modificati come in appresso:

A) All'articolo 4 è sostituito il seguente:

« La concessione della Banca Nazionale Toscana è prorogata a tutto dicembre 1889, meno il caso di perdite, che diminuissero il capitale effettivo di un terzo, nel qual caso dovrà cessare in tronco ed essere messa in liquidazione. »

B) All'articolo 6 è sostituito il seguente:

« La Banca potrà aumentare il suo capitale portandolo in tutto fino a cinquanta milioni di lire italiane. »

C) All'articolo 7 è sostituito il seguente:

« Il nuovo capitale sarà rappresentato da azioni di lire mille l'una, da collocarsi nel modo seguente:

« *a)* Fino a 20 milioni di aumento di capitale ogni azionista avrà diritto, nel termine che sarà assegnato dal Consiglio, di farsi acquirente alla pari delle nuove azioni, nella proporzione di quelle di cui si troverà possessore.

« *b)* Per ogni aumento di capitale superiore ai 20 milioni, come sopra riservati agli azionisti, le azioni saranno vendute all'incanto, cedendo la differenza del prezzo a profitto della massa di rispetto. »

Art. 2. È data facoltà al Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana di deliberare, ai termini dell'articolo 142 dello statuto, previe le occorrenti modificazioni dello statuto medesimo e salva l'approvazione del Governo, la istituzione di sedi-succursali o affiliate alla Banca nelle altre città del Regno.

Art. 3. È approvata e resa esecutoria la deliberazione, adottata dal Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana nella adunanza tenuta in Firenze il dì 22 ottobre 1870 con intervento dei censori, la quale aumenta da 10 a 30 milioni di lire il capitale della Banca, regola lo acquisto delle nuove azioni, i versamenti analoghi e le modalità della loro emissione, nonchè quelle della emissione dei nuovi biglietti.

Art. 4. La Banca Nazionale Toscana è sottoposta alla vigilanza ed alla ispezione governativa, prescritta dai Reali decreti del 30 dicembre 1865 e 5 settembre 1869, n. 2727 e 5256, nonchè dagli articoli 11 e 12 del R. decreto 1° maggio 1866, n. 2873 e dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 27 maggio 1866, n. 2966, e contribuirà annualmente nella proporzione di lire 200 sopra ogni milione di lire, di cui si costituisce il suo capitale emesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.
Castagnola.

DELIBERAZIONE *del Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana presa ad unanimità nell'adunanza del 22 ottobre 1870 in Firenze con intervento dei censori in ordine all'articolo 141 dello Statuto.*

Vista la legge del 18 agosto 1870, n. 5801, che in conformità della deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti modifica gli articoli 4, 6 e 7 dello statuto, e dà inoltre facoltà al Consiglio superiore di deliberare, salvo sempre l'approvazione del R. Governo, la istituzione di sedi succursali o affiliate nelle altre città del Regno;

Considerando che se fino ad ora il Consiglio non ha creduto valersi delle facoltà come sopra concesse, in vista della straordinaria situazione finanziaria generale, questa però accenna ora a un miglioramento, e d'altra parte i bisogni crescenti del commercio non possono essere di gran lunga soddisfatti dalla Banca nella ristrettezza del suo capitale, il quale perciò bisognava prima di tutto aumentare;

Il Consiglio in esecuzione della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 21 e 28 giugno scorso delibera, salvo l'approvazione del R. Governo:

1. La concessione della Banca è prorogata a tutto dicembre 1889.

2. Il capitale della Banca vien portato per ora da 10 a 30 milioni di lire, rappresentato da trentamila azioni del valore nominale di lire 1000 ciascuna.

3. Dei detti 30 milioni, fino a nuova disposizione del Consiglio Superiore, saranno sborsati soltanto 15 milioni, che 10 milioni mediante compenso delle vecchie azioni da ritirarsi, e 5 milioni saranno versati come appresso, cioè:

L. 200 in ragione di ogni vecchia azione pagabili dal 10 al 20 dicembre prossimo, e

» 300 in ragione come sopra pagabili dal 1° al 15 marzo 1871.

4. Le azioni della Banca sono nominative. Esse sono rappresentate da una iscrizione sopra apposito registro della Banca tenuto a doppio, e la iscrizione vien constatata da apposito certificato.

5. Ai possessori delle azioni attuali che si troveranno inscritti al 1° dicembre 1870 e che vorranno farsi acquirenti alla pari delle nuove in ragione di n. 3 per ognuna delle vecchie che si ritirano, e così godere del diritto accordato loro dall'art. 7 dello statuto riformato dalla legge sopra citata, è assegnato il termine dal 10 al 20 dicembre prossimo.

6. Nel termine che sopra i possessori suddetti dovranno consegnare alla sede o succursale in cui saranno inscritte le rispettive cartelle delle azioni possedute e pagare simultaneamente lire 200 per ciascheduna.

7. Gli azionisti all'atto della consegna delle cartelle suddette e del pagamento che sopra ritireranno un certificato d'iscrizione di azioni rappresentante un numero di azioni triplo di quello delle cartelle consegnate.

8. Il certificato porterà l'annotazione del versamento di lire 400 per ciascuna nuova azione di lire 1000 (compresovi il valore della vecchia cartella ritirata) ed avrà il godimento dell'annata in corso.

9. Il certificato, da rilasciarsi come sopra all'azionista, sarà staccato da un libro a matrice; sarà firmato dal ragioniere e dal direttore della sede o succursale che lo rilascia, conterrà oltre il nome e cognome dell'azionista anche il suo domicilio reale, se stabilito nel Regno, ed elettivo in una città ove la Banca abbia sede o succursale se stabilito all'estero.

10. Il secondo versamento di lire 100 per ogni azione nuova dovrà essere effettuato dal 1° al 15 marzo 1871 alla sede o succursale ove le azioni si troveranno allora iscritte, esibendo il relativo certificato d'iscrizione sul quale sarà notato l'effettuato versamento. In detto versamento potrà esser compensato il dividendo che sarà a verificarsi sul bilancio dell'annata 1870. I certificati che verranno rilasciati dopo quest'epoca porteranno l'annotazione del versamento di lire 500 per ciascuna azione in conto delle lire 1000 valore nominale.

11. I ritardatari ai pagamenti che sopra saranno soggetti a pagare l'8 per cento sulle somme non versate. — Il Consiglio Superiore si riserva di applicare loro in quei modi ed in quel tempo che stimerà più conveniente le altre comminazioni di che all'articolo 217 del vegliante statuto.

12. Il passaggio delle azioni dovrà eseguirsi per mezzo di una dichiarazione sopra apposito giornale della Banca fatta e firmata dall'azionista o suo procuratore.

13. In caso di successione il passaggio avrà luogo previo l'adempimento delle formalità richieste dalle leggi.

14. Di tali passaggi la Banca rilascierà gli opportuni nuovi certificati d'iscrizione e percipperà la tassa di lire una italiane per ciascun certificato, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate, oltre il rimborso della spesa di bollo.

15. Il trasporto delle azioni da una sede o succursale ad un'altra potrà ottenersi mediante domanda da farsene ove sono iscritte, a seguito della quale verrà rilasciato l'attestato relativo e spento il conto delle azioni trasportate.

E sulla consegna di questo attestato all'altra sede o succursale che viene riaperto il conto e preso nota del trasporto eseguito sul certificato d'iscrizione dal ragioniere col visto del direttore.

Anche per il trasporto la Banca percipe la tassa di lire 1 italiane per ogni certificato, alla sede o succursale ove vengono trasportate le azioni.

16. Qualora esista opposizione legalmente notificata alla sede o succursale della Banca ove le azioni trovansi iscritte, tanto il passaggio che il trasporto non potrà aver luogo se non dopo tolta l'opposizione.

17. Le nuove azioni della Banca sebbene non integralmente pagate potranno seguitare a riceversi in pegno dalla Banca per $^4/_5$ del loro valore di corso, purchè in pari coi versamenti chiamati e non mai al di là dell'importare dei versamenti medesimi. A tale effetto oltre la consegna del certificato, occorre il passaggio delle azioni a favore della Banca mediante la dichiarazione di che all'articolo 12.

18. I biglietti che la Banca è autorizzata, in ordine all'art. 28 dello statuto, ad emettere in proporzione dell'aumento del capitale che sarà effettivamente versato, saranno in tutto simili agli ultimi emessi ed attualmente in corso in ordine al decreto Reale del 9 settembre 1869, n. 5268, e al decreto del Ministro delle Finanze del 22 dicembre 1869 salvo sempre il riserva di che nel primo di detti decreti.

La loro data per altro sarà « 18 agosto 1870 » che è quella della legge che autorizza l'aumento del capitale della Banca.

19. La formazione di detti biglietti e la successiva loro emissione è dal Consiglio delegata al direttore a nomina del R. Governo per la sede di Firenze, da eseguirsi nei modi e colle forme stabilite già col decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio del 20 gennaio 1870.

20. Salve e ferme stanti le attribuzioni del Consiglio Superiore in ordine allo statuto vegliante, per l'esecuzione delle sue deliberazioni, per gli affari d'interesse generale della Banca, per tutto ciò che ha rapporto alla uniformità di contabilità, e per i rapporti col R. Governo, la sede di Firenze funzionerà come Direzione Generale. A cura della medesima sarà annualmente compilato il bilancio della Banca cominciando da quello del 1871.

21. In tutto ciò che non è contrario alle disposizioni che sopra restano in vigore tutte le prescrizioni dello statuto vigente.

È incaricato di procurare dal R. Governo la approvazione di questa deliberazione l'illustrissimo signor comm. avv. Federigo Gobbi, direttore generale del contenzioso finanziario, consultore legale della Banca.

Il N. 6056 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Nostro decreto in data del 10 dicembre 1865, n. 2640, contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio, sarà pubblicato ed avrà esecuzione nella provincia romana contemporaneamente al detto Codice in tutto ciò che sia alla medesima applicabile.

Alla data 1° gennaio 1866 indicata in alcuni articoli dello stesso decreto s'intenderà sostituita la data 1° aprile 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 1° dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. Raeli.

Il Numero 6057 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'Allegato *M* della legge 11 agosto 1870, numero 5784;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la esecuzione della legge 11 agosto 1870 Allegato *M*, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

(Il Regolamento nel prossimo numero)

Il N. 6058 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti del 9 ottobre, n. 5903, e 27 novembre 1870, n. 6030;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicate e andranno in vigore nella provincia di Roma a cominciare dal 1° aprile 1871 le seguenti leggi e decreti relativi alle tasse sugli affari, e cioè:

A. — *Tasse di registro.*

Decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121.
Decreto Reale 18 agosto 1866, n. 3186.

B. — *Tasse di bollo.*

Decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3122.
Decreto Reale 18 agosto 1866, n. 3187.

C. — *Tasse sulle assicurazioni e sulle Società straniere.*

Legge 21 aprile 1862, n. 588.
Decreto Reale 4 maggio 1862, n. 597.

D. — *Tassa sui redditi di manomorta.*

Legge 21 aprile 1862, n. 587.
Decreto Reale 4 maggio 1862, n. 597.

E. — *Tasse ipotecarie e disposizioni sugli uffizi delle ipoteche.*

Legge 6 maggio 1862, n. 593.
Decreto Reale 6 maggio 1862, n. 594.
Legge 11 maggio 1865, n. 2276, per i soli articoli 10 e 11.
Legge 28 dicembre 1867, n. 4137.

F. — *Tassa sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi.*

Legge 26 luglio 1868, n. 4520.
Decreto Reale 18 agosto 1868, n. 4539.
Legge 13 novembre 1857, n. 2539.
Decreto Reale 28 giugno 1866, n. 3021.
Legge 17 maggio 1866, n. 2933.

G. — *Tassa sulle carte da giuoco.*

Legge 21 settembre 1862, n. 965.
Decreto Reale 21 settembre 1862, n. 966.

H. — *Disposizioni modificative.*

Legge 19 luglio 1868, n. 4480.
Decreto Reale 15 ottobre 1868, n. 4650.
Legge 11 agosto 1870, n. 5784, Allegato *M.*
Decreto Reale 25 novembre 1870, n. 6057.

Art. 2. Coll'attivazione delle leggi e dei decreti, di che nel precedente articolo, s'intenderanno abrogate tutte le leggi e disposizioni riguardanti le tasse di registro, bollo, ipoteche e le altre congeneri che sono attualmente in vigore in detta provincia.

Sono però eccettuate le disposizioni relative all'archiviazione degli atti e contratti, in ordine alle quali nulla è per ora innovato.

Art. 3. All'articolo 152 del decreto legislativo

14 luglio 1866, r. 3122, è sostituita per la provincia suddetta la seguente disposizione:

« Gli atti, contratti e le sentenze anteriori al 1° aprile 1871, e che per leggi precedenti erano soggetti a registrazione in un termine fisso saranno registrati colle tasse, ed occorrendo, colle penali stabilite dalle leggi medesime. »

Art. 4. Il cambio della carta bollata da eseguirsi giusta le disposizioni del decreto 18 agosto 1866, n. 3187, dovrà effettuarsi nella provincia romana entro due mesi dall'attivazione del decreto medesimo.

Art. 5. Il Nostro Ministro delle Finanze provvederà all'unificazione nella suddetta provincia del servizio, delle ispezioni e degli uffici del bollo, del registro e delle ipoteche, giusta gli ordinamenti in vigore nelle altre parti del Regno.

Esso provvederà parimente affinchè colle stesse norme in vigore nelle altre parti del Regno sia eseguita dagli uffici del registro, oltre altra riscossione delle tasse sugli affari quella ancora delle rendite e dei crediti del Demanio dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze li 27 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

RELAZIONE *a S. M. in udienza del 27 novembre 1870 sul decreto per la reintegrazione degli impiegati civili di Roma e provincie romane, che hanno perduto l'impiego per causa politica.*

SIRE,

Il Magnanimo Vostro Padre e Predecessore Re Carlo Alberto, con decreto 14 ottobre 1848, provvide a che fossero reintegrati nei loro gradi, all'effetto di essere ammessi alla pensione di ritiro, gl'impiegati delle provincie sarde, che dal 1° gennaio 1821 erano stati privati del loro impiego per fatti politici.

Liberata la Lombardia dal dominio straniero, il Vostro paterno cuore si sentì commosso per la classe di quegl'impiegati che perdettero le loro cariche per l'irrefrenabile impulso della indipendenza del paese, e con decreto 9 agosto 1859 estendeste a detta classe d'impiegati le benefiche disposizioni del decreto 14 ottobre 1848.

Il dittatore delle provincie modenesi e parmensi, e governatore delle Romagne, Farini, seguendo l'esempio della Monarchia costituzionale di Vostra Augusta Casa, coi decreti 4 ottobre ed 11 novembre, applicò le suddette norme di riparazione agli impiegati compromessi politici nelle provincie di Modena, Parma e delle Romagne; ed il Regio commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria, conte Pepoli, diede identiche disposizioni col decreto 26 settembre 1860 per gl'impiegati che in queste provincie furono rimossi dai loro impieghi dal caduto governo pontificio in pena di sensi e fatti patriottici dal 1° gennaio 1821.

Anche il generale Garibaldi, come dittatore dell'Italia meridionale, con decreto 16 settembre 1860, provvide alla sorte degli impiegati stati dimessi dal Governo borbonico nelle provincie napoletane per fatti politici; ma poichè con questo decreto non si accennava che agli impiegati destituiti dal 1848, il Vostro luogotenente generale Farini, col decreto 28 dicembre 1860, vi supplì chiamando a questa riparazione, in analogia al citato decreto 14 ottobre 1848, anche gl'impiegati privati dei loro impieghi per la causa della libertà dall'abolizione della Costituzione del 1820, cioè dal 21 marzo 1821.

Tutte queste disposizioni furono mantenute, e si trovano tuttora in vigore per l'articolo 42 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed anzi siccome per gli impiegati compromessi politici delle Marche, della Toscana e delle provincie di Sicilia non erasi emanato consimile provvedimento, collo stesso articolo 42, il decreto Pepoli, 26 settembre 1860, fu esteso alle Marche ed alla Toscana, e quello di Garibaldi del 16 settembre 1860 alle provincie siciliane.

Aggregate in seguito al Regno le provincie venete e quella di Mantova, volle V. M. che gli impiegati civili, che ivi soffersero per causa della libertà, godessero gli stessi beneficii di quelli delle altre provincie, emanando il decreto 4 novembre 1866, n. 3301.

Sire, mercè il decreto 9 ottobre p. p., numero 5903, ora l'Italia è compiuta, Roma e le provincie romane fanno parte integrante del Regno. Anche in quella città, in quelle provincie sonovi impiegati che per la sacra causa della indipendenza nazionale, per avere cooperato alla unità d'Italia ebbero a soffrire dal Governo papale la perdita dei proprii gradi ed impieghi. Cotesti benemeriti cittadini hanno diritto anch'essi ad una riparazione; il cuore di V. M. certamente li vorrà compartecipi delli stessi benefici, già concessi ai compromessi politici delle altre provincie del Regno.

Interprete quindi dei vostri benevoli sentimenti, e seguendo le norme già tracciate nei precitati decreti, il riferente Ministro proporrebbe le disposizioni di cui nel decreto che ha l'onore di sottoporre a Vostra Maestà per l'augusta Sua firma.

Il Numero 6059 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 9 ottobre scorso col quale fu stabilito che Roma e le provincie romane fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Visto l'art. 82 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 42 della legge 14 aprile 1864, n. 1731;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli impiegati civili di ogni ordine, i quali perdettero per causa politica l'impiego sotto il cessato Governo Pontificio, e non ripresero servizio sotto lo stesso Governo, alle loro vedove, ed ai loro figli, sono estesi gli articoli primo e secondo del decreto 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia.

Art. 2. Le pensioni da assegnarsi decorreranno dal suddetto giorno 9 ottobre scorso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Con Reali decreti delli 11 corrente mese vennero fatte le seguenti disposizioni nel corpo di intendenza militare:

Vassallo di Castiglione cav. Carlo e Bollini della Predosa conte Enrico, sottocommissari di guerra in aspettativa per motivi di famiglia, richiamati in effettivo servizio;

Arborio Mella di Sant'Elia conte Vittorio, sottocommissario di guerra aggiunto, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con Reale decreto pari data il medico di reggimento nel corpo sanitario militare dott. Fuga Luigi venne collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, e con Reale decreto del 13 corrente lo scrivano nel corpo d'intendenza militare Desio Nicola venne collocato in aspettativa per infermità comprovate in seguito a sua domanda.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Visto l'articolo 7 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, Allegato *D*, col quale è disposto che le dichiarazioni permesse dalla legge 10 luglio 1861, n. 94, presso l'amministrazione del Debito pubblico per cessione, tramutamento, ipoteca, vincolo e svincolo delle rendite del Gran Libro, possano anche operarsi presso gli uffizi di prefettura, fuori del luogo, sede di essa amministrazione, secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento;

Visti gli articoli 18, 23 e 24 della mentovata legge 10 luglio 1861, nei quali è prescritto che le dichiarazioni per operazioni di Debito pubblico abbiano da essere autenticate da agenti di cambio o da notai;

Visto il Regolamento per l'amministrazione del Debito pubblico approvato con R. decreto dell'8 ottobre 1870, n. 5942, nel quale è disposto che gli agenti di cambio che vogliano esser chiamati ad autenticare le dichiarazioni a tergo dei certificati d'iscrizione, e presso l'amministrazione del Debito pubblico, o presso gli uffizi di prefettura, e i notai che vogliano esser chiamati ad autenticare le dichiarazioni presso l'amministrazione del Debito pubblico o presso gli uffizi di prefettura, debbano essere specialmente accreditati.

Si notifica quanto segue:

§ 1. — Gli agenti di cambio ed i notai che vogliano essere accreditati presso l'amministrazione del debito pubblico o presso gli uffizi di prefettura, in senso del disposto nel Regolamento approvato col Reale decreto dell'8 ottobre 1870, num. 5942, debbono presentarne domanda in carta da bollo alla Direzione generale del Debito pubblico in Firenze, direttamente o per mezzo degli uffizi di prefettura.

§ 2. — Le domande degli agenti di cambio debbono essere corredate di documento giustificativo della loro iscrizione sul ruolo degli agenti di cambio per le operazioni di commercio. Essi devono inoltre far fede d'aver adempiuto all'obbligo della cauzione.

Le domande dei notai debbono essere corredate di documento giustificativo dell'attuale loro qualità e di avere egualmente adempiuto all'obbligo della cauzione.

Le domande devono essere sottoscritte, e le firme degli agenti di cambio legalizzate dal presidente della Camera di commercio, quelle dei notai dal presidente del tribunale civile.

§ 3. — Gli agenti di cambio, già accreditati presso la Direzione Generale del Debito Pubblico e presso le cessate Direzioni speciali di Torino, Milano, Napoli e Palermo, continueranno *senz'altro* nelle loro funzioni, i primi presso la Direzione Generale, e gli altri rispettivamente presso gli uffizi di Torino, Milano, Napoli e Palermo.

Firenze, il 1° novembre 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Estratto del regolamento approvato con R. decreto dell'8 ottobre 1870, n. 5942.

TITOLO XXII. — *Degli agenti di cambio e dei notai.*

Art. 296. Gli agenti di cambio che vogliono essere chiamati ad autenticare le dichiarazioni di cessione e di tramutamento, e a *compiere le altre operazioni di Debito Pubblico*, debbono essere specialmente accreditati.

E così i notai che vogliono esser ammessi ad autenticare le dichiarazioni presso l'Amministrazione del Debito Pubblico e presso gli uffizi di prefettura debbono essere specialmente accreditati.

Per l'autenticazione delle dichiarazioni da farsi dai notai a tergo dei *certificati* d'iscrizione non occorre speciale accreditamento.

Art. 297. Gli agenti di cambio, da accreditarsi per le autenticazioni delle dichiarazioni e per le altre operazioni di Debito Pubblico, sono nominati dal Re, a proposta del Ministro delle Finanze.

Essi sono scelti fra quelli iscritti nel ruolo degli agenti di cambio per le operazioni di commercio. Il numero dei medesimi è determinato presso ogni città, sede di Camere di commercio, con decreto Reale, sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro di Agricoltura e Commercio.

I notai che vogliono essere ammessi ad autenticare le dichiarazioni presso l'Amministrazione del Debito Pubblico e presso gli uffizi di prefettura debbono esser nominati con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 298. Gli agenti di cambio, accreditati per le operazioni di Debito pubblico, non sono tenuti a somministrare cauzione maggiore di quella che loro incumbe a termini di legge, come agenti di cambio del commercio, la quale s'intende però estesa anche alle operazioni del Debito pubblico.

Art. 299. Per l'autenticazione delle firme da farsi in senso del disposto della legge 10 luglio 1861, è dovuto il diritto del 1|2 per 0|0 sulla quantità della rendita.

Tale diritto non può essere mai minore di una lira, nè maggiore di lire venti.

Art. 300. È proibito agli agenti di cambio, specialmente accreditati per le operazioni di Debito Pubblico, di negoziare rendita pubblica per conto proprio, sotto pena della sospensione o della rivocazione dalle loro funzioni di agenti di cambio accreditati, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi sulla materia.

Art. 301. Gli agenti di cambio accreditati per le operazioni di Debito Pubblico devono, prima dell'esercizio delle loro funzioni, prestar giuramento nelle mani del direttore generale o in quelle del funzionario che è da lui delegato.

Per essere ammessi al giuramento, devono giustificare d'aver prestato la cauzione prescritta per l'esercizio delle funzioni di agente di cambio, e di aver soddisfatta la tassa fiscale determinata pel decreto reale di nomina ad agente di cambio accreditato.

I notai sono ammessi ad autenticare le dichiarazioni presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, e presso gli uffizi di prefettura dopochè avranno depositato nell'uffizio, presso il quale furono accreditati, il decreto di nomina accompagnato da domanda di ammissione munita della firma del notaio richiedente debitamente legalizzata dalla competente Autorità.

Art. 302. Gli agenti di cambio accreditati presso la Direzione generale del Debito Pubblico e presso gli uffizi di prefettura debbono trovarsi, di regola, per turno settimanale in ogni giorno e in ogni ora determinata, presenti negli uffizi di essa, onde certificare la identità e la capacità giuridica delle persone dichiaranti.

Quando gli agenti di cambio accreditati non raggiungono il numero determinato, come all'articolo 296, il turno d'uffizio dovrà farsi promiscuamente fra gli agenti di cambio ed i notai accreditati. Allorchè non sianvi agenti di cambio accreditati, il turno dovrà esser eseguito dai notai che hanno speciale accreditamento.

In ogni caso il direttore generale del Debito Pubblico, e i prefetti faranno rispettivamente le disposizioni che crederanno più opportune, perchè il servizio degli agenti di cambio e dei notai accreditati si faccia nel modo più conveniente e più agevole per i possessori delle rendite.

Art. 303. Gli agenti di cambio ed i notai accreditati presso la Direzione generale del Debito Pubblico devono tenere uno speciale libretto in cui hanno da annotare, volta per volta, le dichiarazioni di cessione o di tramutamento fatte dai titolari a tergo dei *certificati* d'iscrizione e da essi autenticate.

Di tali dichiarazioni devono rimettere nota settimanale alla Direzione generale stessa.

Le note anzidette devono contenere il numero d'iscrizione e la somma della rendita dei *certificati* attergati, la categoria del debito cui appartengono, e il nome e cognome del titolare iscritto.

Le firme degli agenti di cambio accreditati presso gli uffizi di prefettura e quelle dei notai per le autentiche delle dichiarazioni fatte a tergo dei *certificati* di iscrizione devono essere legalizzate, in quanto alle prime, dal presidente della Camera di commercio locale; in quanto alle seconde dalla rispettiva competente autorità.

Art. 304. In ogni caso l'Amministrazione non fa operazioni dipendenti da attergati di cessione, se i medesimi non le sono stati notificati, e in difetto di notificazione, se la firma dell'agente di cambio o del notaio non sia stata autenticata come all'articolo precedente.

Art. 305. Gli agenti di cambio, accreditati, devono inoltre uniformarsi a tutte quelle altre prescrizioni e ordini che loro siano per essere impartiti dal direttore del Debito pubblico.

Presso gli uffizi della Direzione generale del Debito pubblico, presso quelli di prefettura, non che presso le Camere di commercio e le Borse, sarà tenuta affissa rispettivamente per ogni città la tabella degli agenti di cambio e dei notai che sono chiamati ad autenticare le dichiarazioni per le operazioni di Debito pubblico.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Si fa noto che dal 1° corrente è interrotto il cordone telegrafico sottomarino di Falmouth-Lisbona-Gibilterra-Malta.

Firenze, 1° dicembre 1870.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Con decreto ministeriale del 28 novembre volgente venne prorogato dall'1 al 12 dicembre p. v. il giorno stabilito con anteriore decreto del 30 giugno 1870, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n° 213, per la prima sede di esame a darsi secondo il R. decreto 9 febbraio scorso, n° 5585, agl'ingegneri allievi ed agli aiutanti di 1ª classe del Genio civile che aspirano ai posti d'ingegnere di 3ª classe.

Firenze, 30 novembre 1870.

Con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, in data 31 ottobre 1870, venne determinato che la seconda sessione di esame per gli applicati del Ministero medesimo, che aspirano ai posti di segretario di 2ª classe, abbia luogo entro il gennaio p. v.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel titolo 3°, cap. 3°, della legge 13 novembre 1859, n° 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare della seconda classe del ginnasio Beccaria di Milano collo stipendio di lire milleottocento (L. 1800).

Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data del presente avviso far pervenire al R. provveditore agli studi di Milano la domanda di ammissione al concorso che avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, n° 2043.

Firenze, addì 5 novembre 1870.

Per il Ministro: G. CANTONI.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Si rende noto che è posto a pubblico concorso per titoli la cattedra di matematica forestale vacante presso l'Istituto forestale di Vallombrosa con l'annuo assegno di lire 3000, l'alloggio e la somministrazione gratuita della legna e del lume.

Gli aspiranti a tale cattedra dovranno trasmettere al Ministero le loro documentate dimande su carta bollata da una lira non più tardi del 15 dicembre 1870.

Non saranno prese in alcuno esame quelle dimande alle quali non sia unito il diploma di ingegnere di una scuola superiore di applicazione o del Regio Istituto tecnico superiore di Milano.

Firenze, 22 novembre 1870.

Il Direttore capo della 1ª divisione
N. MIRAGLIA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Seconda pubblicazione*)

Si è chiesto il tramutamento al portatore delle due rendite iscritte al consolidato 5 0|0 presso la cessata Direzione del Debito pubblico di Napoli, n° 24543, di lire 25, e n° 48760, di lire 5, ambedue a favore di Cirelli Felice fu Gennaro, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Cirelli Felice nubile, del fu Vincenzo ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticato il chiesto tramutamento al portatore.

Firenze, li 3 novembre 1870.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il Consiglio provinciale di Firenze, atteso l'arrivo della Deputazione spagnuola, aprirà la sessione straordinaria, convocata per sabato 3 dicembre andante, alle ore 8 di sera, anzichè a mezzogiorno.

È morto a Firenze, nell'Albergo della Pace, un giovane principe indiano, S. A. R. il rajah Muharaja di Kolapore.

Il cadavere, come vuole la religione del suo paese, fu incenerato la notte dal 30 novembre al 1° dicembre.

La *Nazione* così descrive stamane la cerimonia:

All'una precisa antimeridiana usciva dalla gran Locanda della Pace un *omnibus* con entro il cadavere del defunto principe. Esso era tenuto sulle braccia dai suoi 8 domestici: era vestito con gli abiti di gala consistenti in una gran tunica rossa con alti e numerosi ricami in rilievo d'oro; pantaloni rossi stretti con ricami d'oro; aveva al collo una grossissima collana di perle, e alle braccia due cerchi d'oro; in testa portava un turbante rosso.

Dietro all'*omnibus* veniva un *landau* coperto, ove si trovavano il capitano Wests aiutante di campo e governatore del principe, il direttore di polizia municipale, il cav. Borgiotti segretario della Commissione di sanità, e un impiegato del municipio, esperto nella lingua inglese.

Seguivano il *landau* due legni chiusi con entro i 10 dignatari indiani della casa del principe, compreso il Brahmino e il medico Giunto il corteggio funebre al punto estremo delle Cascine, là dove il Mugnone si getta nell'Arno, in luogo detto il *Barco*, in una larga spianata, appositamente scelta per eseguire lo abbruciamento del cadavere, era situato un rogo composto di grosse legna intrecciate, alto un metro.

I domestici indiani che unitamente agli alti dignitari del principe vestivano il costume di gala, tolsero allora dall'*omnibus* il cadavere, lo situarono sopra un asse, lo trasportarono presso il rogo, e lo deposero a terra. Dopo di ciò, i dignitari del principe, assistiti dai servi, incominciarono a gettare sulle legna dei liquidi infiammabili e moltissimi aromi.

Raccolto quindi da terra il cadavere, lo deposero sul rogo, e i dignitari, e i servi cominciarono a sovrapporre al cadavere altro legname, talchè il rogo si alzò circa due metri Fattogli allora cerchio, tutt intrecciarono al seno le braccia e si diedero a pregare; il ciambellano del principe accese il fuoco, e un altro dignitario prese un vaso pieno d'acqua, se ne cuoprì la testa, e volgendo le spalle al cadavere, con un movimento di testa, rovesciò il vaso sul rogo.

Appena le fiamme si alzarono, diedero tutti in un dirotto pianto, e rimasero spettatori dell'abbruciamento, che durò fino alle ore 10 della mattina.

Ridotto il rogo un mucchio di cenere e di carbone, i 18 seguaci del principe scesero nell'Arno, e raccolta dell'acqua in vasi, si diedero a spengere.

Compiuta questa aspersione, incominciarono tutti a cercare gli avanzi delle ossa carbonizzate, deponendole mano a mano in un'urna che sigillarono con cera di Spagna e cuoprirono con un manto rosso. Raccolta quindi con le pale tutta la cenere e gli avanzi delle legna incendiate, le depositarono in una coperta che a braccia portarono nel fiume, gettandola là dove era maggiore la corrente.

Ritornati sul posto ove aveva avuto luogo l'abbruciamento, ripulirono con scope il terreno, e raccolta molta mota fecero uno smalto, dandogli la forma di un cuore, nel quale infissero delle bandierine gialle, vi deposero dei vasetti di porcellana ripieni di riso cotto, e sparsero quindi sul terreno dei ceci abbrustoliti. Si recarono dipoi nuovamente nel fiume, e raccolta dell'acqua nel concavo delle mani, si diedero a benedire il terreno e lo smalto ove si trovavano le bandierine Dopo di ciò s'inginocchiarono, stendendosi bocconi a terra a guisa dei Musulmani, e diedero in un dirotto pianto.

Rialzatisi indi a poco, salirono nei legni, e tenendo uno di essi stretta alle braccia l'urna, fecero ritorno all'albergo.

Molte erano le persone che si recarono a vedere questo straordinario rito funebre, ma erano tenute in disparte da numerose guardie di città e di pubblica sicurezza; vi si trovava pure il questore onde vigilare, unitamente al direttore di polizia municipale, che non venisse turbato dalla eccessiva curiosità del pubblico il rito funebre.

Il citato giornale aggiunge le seguenti notizie:

Ieri il capitano Wests, aiutante di campo e governatore del fu S. A. R. il Rayah, rimetteva al nostro ff. di sindaco comm. Peruzzi la somma di lire it. duegento per distribuirsi alle guardie di città che prestarono servigio in occasione della cremazione del cadavere del principe.

Il medesimo capitano Wests si recava a visitare il comm. Peruzzi per esprimergli, tanto a nome suo, come di tutto il seguito di S. A. R. i più sinceri ringraziamenti per i servigi prestati dagli impiegati municipali nella occasione della funebre cerimonia che ebbe luogo nella notte decorsa alle Cascine.

Sappiamo che questa sera il seguito del fu principe indiano lascierà questa città, diretto per l'Egitto (linea di Brindisi), e che quivi si tratterà qualche giorno, per partire indi appresso per Bombay onde accompagnare in patria le ceneri del defunto principe.

È a nostra notizia che la collana di perle che portava sul rogo il cadavere del principe indiano costava l'enorme somma di 50,000 franchi.

— La *Gazzetta di Venezia* reca i seguenti ragguagli sull'incendio stato annunziato ieri dal telegrafo:

Ieri sera (30 novembre) alle ore 9 e 3|4 cominciò a manifestarsi un incendio nel locale delle macchine della nostra grandiosa fabbrica dei tabacchi, incendio che in breve tempo prese vaste e pericolose proporzioni. Sul momento accorsero sul luogo i civici pompieri guidati dal loro capitano cav. Merryweather ed aiutante ingegnere Bassi, le RR. truppe e la Regia marina con macchine idrauliche, i carabinieri, le guardie municipali e di questura, i quali tutti col massimo ardore si affaticarono per spegnere il fuoco e per impedire che si dilatasse nelle fabbriche circostanti. Si trovarono pure sulla faccia del luogo, oltre al direttore ed agli ufficiali della fabbrica, il R. Prefetto, il consigliere delegato, il ff. di sindaco cogli assessori Tornielli e Ruffini, il generale comandante la Guardia nazionale, il generale di brigata, l'intendente di finanza ed il R. questore, oltre a varie autorità civili e militari.

Se il vento fosse stato di quelli che dominano in Venezia, il danno potrebb'essere stato incalcolabile, ma per fortuna vibrava un vento di nord-ovest che spinse il fuoco verso il campo di Marte.

Tuttavia l'intiero fabbricato delle macchine, e quindi coi due grandi laboratori superiori, andò in fiamme, e rimasero soltanto in piedi ed in buono stato i quattro muri perimetrali. Quanto al deposito di tabacchi, siccome ivi non trovasi che il tabacco necessario per la lavorazione di un giorno o poco più, non si ebbero troppo gravi danni, tanto più che alcuni barili poterono essere sottratti dal pericolo. Alle macchine adunque, a tutto l'interno di quel fabbricato e a questa non ingente quantità di tabacco si restrinse il danno, che potrebbe calcolarsi di circa 400,000 lire.

Ma un danno più sensibile egli è quello da cui vengono naturalmente colpite le famiglie dei poveri lavoranti e lavoratrici. Se non che l'egregio direttore della fabbrica signor Ceschi, il quale alla premura intelligente unisce un cuore affettuoso e paterno, avrebbe già a quest'ora, in seguito anche a speciali raccomandazioni del cav. Fornoni, divisato di stabilire che tutte le persone addette alla fabbrica, alternandosi il servizio, abbiano a continuare nella lavorazione, restringendosi al lavoro a mano negli altri fabbricati. In tal modo, fino a che la fabbrica sia restaurata, per lo che occorreranno forse tre mesi, tutti i lavoranti non avranno a soffrire che qualche giornata per settimana di perdita. Anche il prefetto ha subito scritto a Firenze, perchè al caso sia preso in affitto un ampio locale vicino per supplire alle due sale di laboratorio perdute. Nè la carità cittadina e più ancora di questa, la Società proprietaria, mancheranno indubbiamente a concorrere a sollievo dei disgraziati. Dobbiamo poi aggiungere che rimasero feriti tre pompieri, fra i quali uno gravemente.

Non possiamo però astenerci dal rilevare ciò che abbiamo con meraviglia e con dolore notato, l'assoluta insufficienza cioè delle macchine idrauliche dei civici pompieri. Con quelle macchine meschine ed impotenti è matematicamente impossibile lo sperarsi che un incendio rilevante possa essere domato. Le macchine dell'arsenale fecero ottimo servizio. Questo non toglie che i pompieri, e le Regie truppe e quanti si prestarono per ispegnere il fuoco non abbiano mostrato e intrepidezza ed ardore, per cui vanno in nome di tutta la città encomiati e ringraziati.

PS. Più tardi veniamo a sapere che pei provvedimenti richiesti dal disastroso incendio arriverà domani il marchese Strozzi, uno degli amministratori della Regia, incaricato specialmente di una missione in favore degli operai.

— Leggesi nel *Corriere Mercantile* sotto la data di Genova 30 novembre:

Oggi si chiude l'Esposizione di belle arti, fatta per cura della Società promotrice e dell'Accademia Ligustica. Fummo noi pure a vedere questa mostra, e a dir vero non ci parve superare, anzi neppure uguagliare quelle degli anni precedenti sia pel numero che per la qualità o l'importanza dei lavori esposti. Tuttavia allato a molti lavori mediocri potemmo scorgerne anche dei pregevoli. La scuola libera d'ornato diretta dal prof D'Andrade pose in mostra molti e svariati disegni dei suoi allievi, tra cui primo per copia di lavori e per corretto disegno il Parodio. La scultura fu scarsamente rappresentata; però un gruppo del signor Giacomo Moreno intitolato *Fiducia e Fedeltà* attraeva a sè singolarmente gli sguardi per bontà di disegno, leggiadria di invenzione e verità di espressione. Allato a quello del Moreno piacque un altro del signor P. Costa, l'*Istinto materno*. Sono in gesso entrambi, ma saranno tradotti in marmo quanto prima. Gociamo aggiungere che entrambi questi artisti appartengono alla Liguria.

Quanto a pittura crediamo degni di nota alcuni quadretti di genere del Vinea, nei quali è soprattutto da ammirare la potenza del colorire: la seta del Vinea è smagliante, e par quasi udirne il fruscio. Un altro quadretto del Reina attirò gran folla di curiosi; rappresenta un curato di campagna che aiuta la sua Perpetua a dipanare; occupazione domestica.

Il nostro genovese Castagnola espose un quadro figurante Fra Filippo Lippi che dichiara il suo amore alla monaca Lucrezia Buti. La figura di Lucrezia è lodata per gentile soavità, l'intiero quadro per colorito e franchezza di disegno.

Altri quadri oltre questi sono a notarsi, abbenchè i più di piccole dimensioni: due studii dal vero del Signorini da Parma; una *Sorpresa* del Pallavera; due quadretti della signora Uziel; la *Giardiniera* del Bossoli; due quadri del veneziano Quarena; i *Nuovi fumatori* dell'Orfei; due ritratti e una Bice del Giannetti da Porto Maurizio; i ricami della signora Turio da Chiavari; per non dire dei soliti paesaggi del Markò.

In complesso i nostri artisti liguri non furono al dissotto degli altri, specialmente in pittura; ma ci pare avrebbero potuto esporre maggior copia di pregevoli lavori, specialmente nella scultura, nella quale pare che i migliori si siano tenuti in disparte. Infatti i Villa, i Monteverde e i Rivara furono a desiderarsi in questa gara dell'arte.

— Il concorso al premio Valerio, aperto nello scorso anno presso l'Accademia dei Filodrammatici di Milano, ha avuto molti aspiranti, nessuno dei quali, giusta il voto pronunciato dalla apposita Commissione, fu ritenuto meritevole di premio.

Ora la stessa Accademia ripete il concorso a tutta la quaresima del 1872, e in luogo delle L. 1000, che costituivano l'importo del premio, assegna all'autore della produzione che verrà premiata L. 1250.

Ecco il manifesto della presidenza dell'Accademia:

CONCORSO DRAMMATICO IN MILANO.

Premio Valerio di L. 1250 istituito presso l'Accademia dei Filodrammatici.

MANIFESTO.

« L'Accademia dei Filodrammatici di Milano, per mezzo di una Commissione eletta dalla medesima, conferirà il premio Valerio di L. 1250 alla produzione drammatica, che dalla detta Commissione sarà giudicata meritevole e giusta le seguenti norme:

« 1. La produzione, non mai recitata, dovrà essere prodotta per la prima volta a Milano sopra le scene del teatro Re (vecchio).

« 2. Le produzioni dovranno essere in lingua italiana ed avere un numero di atti non minore di due; ogni altra condizione di forma è lasciata all'arbitrio degli scrittori.

« 3 L'autore avviserà in tempo opportuno la Commissione, indicando la sera precisa della recita, ed entro i dieci giorni successivi a questa farà tenere alla Commissione una copia bene scritta o stampata della produzione.

« 4. Il termine pel concorso è a tutta quaresima 1872. Spirato questo termine, in un tempo proporzionato al numero delle produzioni messe al concorso, la Commissione giudicherà.

« 5. L'aggiudicazione del premio non produce verun diritto nell'Accademia sopra il lavoro premiato, la cui proprietà rimane intatta all'autore, salvo però il diritto di riproduzione sulle scene accademiche.

« Il ricapito della Commissione è presso l'*Accademia dei Filodrammatici*.

« Milano, 23 novembre 1870.

« *Il Presidente*, VILLA PERNICE.
« *Il Segret.* AVV. F. MANGILI. »

Sappiamo, aggiunge la *Lombardia*, che la Commissione è composta dei signori: commendatore Cesare Cantù, cav. Paolo Ferrari, conte Leopoldo Pullè, nobile cav. Giovanni Visconti-Venosta ed avv. Felice Mangilli.

CAPITANERIA DI PORTO
del Compartimento marittimo di Napoli.

(*Ricupero di un'àncora con catena*).

Il 15 corrente fu rinvenuta in questo porto, attaccata ad una colonna di ormeggio della banchina del Molo detto del *Sagramento*, una catena che sosteneva un'àncora; la prima è della lunghezza di metri 22, della spessezza di millimetri 130, con due maglièttoni, e del peso di circa chilogr. 800, e può valere lire 104. L'àncora è del peso di circa chilogr. 1200, e può valere lire 312.

Chiunque vi abbia diritto, può giustificare le sue ragioni presso questa Capitaneria, nel termine improrogabile di un anno e un giorno, dalla data del presente, ai sensi dell'art. 131 del Codice per la marina mercantile.

Napoli, 24 novembre 1870.

Il Capitano di Porto
MAZZINGHI.

CAPITANERIA DI PORTO
del compartimento marittimo di Napoli.

Nel mese di agosto p. p. veniva rinvenuto nelle acque di Casamicciola (Isola d'Ischia), presso la spiaggia detta *Perrone*, un albero di pino della lunghezza di metri 18, della circonferenza alla base di metri 1 65, ed alla cima di metri 0 48, avente sei marche *B R* nella faccia della base, valutato per lire 114 75.

Chiunque abbia ragioni di proprietà sul detto pino dovrà giustificarle per lo spazio di un anno ed un giorno dalla data del presente, ai sensi dell'art. 131 del Codice per la marina mercantile.

Napoli, 24 novembre 1870.

Il Capitano di porto: MAZZINGHI.

DIARIO

Il *Times* del 29 novembre scrive che la replica proposta dal gabinetto di Londra alla seconda nota del principe Gortschakoff è scritta in termini fermi, e si mantiene salda nelle prime dichiarazioni. Lord Granville si esprimerebbe in tale maniera da non lasciare alcun dubbio quanto alla risoluzione di non permettere una infrazione del trattato di Parigi. « Ben definito così il contegno della Gran Bretagna, soggiunge il *Times*, in ordine alla convenzione del 1856, possiamo fare buon viso alla proposta di una conferenza. Il nostro obbietto è la pace. » Da quanto dice lo stesso giornale, pare che la Russia aderisca al progetto della conferenza, e che questa si terrà a Londra. Soggiunge anzi, correr voce che il ritiro della nota del principe Gortschakoff sarà un passo preliminare. Così almeno, secondo il citato diario, si vorrebbe a Versailles, dove la pubblicazione della nota russa nelle attuali congiunture è ritenuta come dannosa agl'interessi della Prussia, per quell'incremento, anche soltanto morale, di forze, che ne acquisterebbe la Francia. È in mezzo di queste contingenze che il sig. Odo Russell è andato a Versailles. La cura principale del conte Bismark sarebbe quella di rimuovere questa nuova difficoltà, finchè almeno sia terminata la presente guerra.

Anche al *Morning Post* l'orizzonte apparisce più pacifico che minaccioso.

Secondo i giornali prussiani, nella convenzione militare conchiusa tra la Confederazione germanica del Nord e il Würtemberg, venne stipulato: che le truppe del Würtemberg formeranno un corpo distinto dell'esercito federale germanico, oltre al numero proporzionato di truppe di riserva e di presidio, secondo le norme prussiane pel caso di mobilitazione o di preparativi di guerra; che questo nuovo ordinamento dovrà essere posto in vigore tre anni dopo il decreto del ritorno al piede di pace; i Würtemberghesi formeranno il 14° corpo di truppe tedesche con bandiere proprie; le truppe würtemberghesi saranno poste sotto gli ordini del re di Prussia, quale comandante supremo della Confederazione, e a lui, in tale sua qualità, presteranno giuramento; il re del Würtemberg nomina gli ufficiali e anche il comandante supremo delle truppe, ma, per quest'ultimo, la nomina dovrà farsi col consenso del re di Prussia; in tempo di pace, le truppe würtemberghesi potranno soltanto essere traslocate entro il territorio del regno, fuori del quale non potranno essere mandate fuorchè d'arcordo col re del Würtemberg; la legge federale sul servizio militare sarà posta in vigore nel regno del Würtemberg, salvo alcune eccezioni.

La parte più importante del discorso della Reggenza serba, nella recente occasione che venne chiusa la sessione ordinaria del 1870 dell'assemblea nazionale, si riassume nei periodi che seguono: « Desiderosi di innalzare al più presto possibile il nostro edifizio costituzionale, ci siamo dati premura di ottenere che la prima assemblea legislativa statuisse intorno alle più importanti leggi fondamentali. A questa categoria appartengono in primo luogo le leggi che avete votate intorno alle elezioni, alla responsabilità ministeriale, alla stampa, al regolamento dell'assemblea nazionale ed a quello del Consiglio di Stato.

« Il centro di gravità politica dello Stato, collocato dapprima nel Senato, fu dalla Costituzione trasferito nell'Assemblea nazionale, venne cioè sottratto a un corpo di impiegati e posto fra mano alla nazione. Le leggi sopra citate mettono appunto in vigore questa idea fondamentale e ne regolano i particolari.

« La libertà elettorale è assicurata sulla base più larga e circondata dalle più compiute garanzie. I ministri di Stato, ai quali, or sono appena due anni, l'Assemblea nazionale non poteva che sottomettere dei modesti voti, sono ora responsabili dinanzi alla stessa Assemblea, la quale può inoltre accogliere le petizioni ed i reclami di ciascuno dei nostri concittadini. La legge sulla stampa ha soppresse tutte le misure preventive, ed ha date, per la prima volta al nostro paese, delle garanzie legali.

« Ma il maggior benefizio che noi abbiamo assicurato alle nostre leggi fondamentali ed alla costituzione stessa è la pubblicità colla quale saranno d'ora innanzi trattati gli affari del paese. Invece delle sedute a porte chiuse dell'antico corpo legislativo (Senato), tutto il lavoro legislativo si fa ora sotto gli occhi del popolo e di tutti i cittadini: tutto si compie per via di pubblicità, che è il freno più potente delle passioni e degli abusi umani. Tale è lo spirito salutare delle nostre nuove istituzioni, e che contribuirà più potentemente che mai al loro consolidamento ed al loro sviluppo.

« Ma non è solo sotto questo rapporto che i vostri lavori riuscirono fruttuosi. Mercè la vostra cooperazione, oltre di queste leggi fondamentali si sono prese deliberazioni su altri venti progetti di legge più o meno importanti, e tutti i rami dell'Amministrazione hanno formato oggetto della vostra attenzione. Due fra essi meritano di essere specialmente citati: quello dell'istruzione pubblica e quello della guerra. A ragione, nelle vostre deliberazioni voi chiamaste questi due rami le braccia della Nazione. »

Il discorso termina con queste parole: « Fratelli, quando la storia serba apprezzerà i lavori delle nostre assemblee nazionali, la presente otterrà un posto importante a lato della costituente, poichè se questa ci ha data l'anno passato una costituzione, la presente ha contribuito a mettere in pratica la costituzione medesima; essa ha contribuito a che, pronunziando oggi la chiusura dei vostri lavori, noi possiamo esprimere dal fondo dei nostri cuori il voto: Viva la Serbia costituzionale! Viva il nostro principe costituzionale! »

Ministero dell'Interno.

La seduta Reale per la riapertura del Parlamento Nazionale avrà luogo il dì 5 corrente dicembre nella sala del Palazzo Vecchio detta *dei Cinquecento* alle ore 11 antimeridiane.

Non si potrà accedere alle tribune, tanto pubbliche quanto riservate, che un'ora prima della sovraindicata, e per aver ingresso in queste ultime, occorreranno biglietti distribuiti specialmente per la seduta d'inaugurazione.

Si annunzia ai signori senatori del Regno e deputati al Parlamento Nazionale che dagli uffici di questura del Senato e della Camera saranno loro distribuiti, secondo il consueto, i viglietti personali d'ingresso all'aula in cui sarà inaugurata da S. M. la nuova sessione parlamentare.

Gli altri biglietti per la Reale seduta, spettanti ai signori senatori e deputati, si distribuiranno dalla Questura delle rispettive Camere a cominciare dal pomeriggio di sabato prossimo, 3 corrente dicembre.

Giungono continuamente al Ministero dell'Interno domande di biglietti per assistere il giorno 5 corrente alla seduta Reale d'inaugurazione della nuova sessione parlamentare.

Il Ministero dell'Interno previene che trovasi nell'impossibilità di accogliere tali domande per essere già completamente esaurito il numero dei biglietti disponibili.

La Deputazione inviata dalle Cortes costituenti della Spagna ad offrire a S. A. R. il Principe Amedeo duca d'Aosta, la corona di Spagna, giunta a Genova il 30 scorso novembre, parte da quella città domani 3 corrente dicembre alle ore 12 05 antimeridiane e giungerà in Firenze alle ore una pomeridiane dello stesso giorno 3 decembre.

Il treno che porta la Deputazione si fermerà alle stazioni di Alessandria, Bologna e Pistoia, ove le saranno resi gli onori civili e militari.

Al suo arrivo in Firenze la Deputazione sarà ricevuta alla stazione dalle Autorità civili e militari.

La Guardia Nazionale e la Truppa del presidio, schierate lungo lo stradale che percorrerà la Deputazione per recarsi all'Albergo della Città (Hôtel de la Ville), le renderanno gli onori.

Un distaccamento della Guardia Nazionale ed uno di Truppa, comandati dai rispettivi Ufficiali, faranno la guardia d'onore all'Albergo, e forniranno ciascuno una sentinella dinanzi al portone.

Domenica alle ore 11 antimeridiane avrà luogo il solenne ricevimento al R. Palazzo.

La Guardia Nazionale e la Truppa saranno sotto le armi lungo lo stradale da percorrersi dalla Deputazione, e renderanno gli onori.

Durante il ricevimento saranno fatte le salve d'onore con 80 colpi di cannone.

Uno squadrone di cavalleria scorterà la Deputazione tanto all'andata quanto al ritorno dal Real Palazzo.

Alle 6 pom. S. M. accoglierà ad un pranzo di gala a Corte la Deputazione.

Martedì 6 avrà luogo al teatro della Pergola uno spettacolo di gala.

Dal cav. Vitaliano Fumagalli furono versate lire 500 nella Cassa della Commissione pei soldati feriti nell'agro romano.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 30.

Un telegramma del re alla regina, in data di Versailles 29, dice:

Il principe Federico Carlo annunzia che il combattimento di ieri fu una vera sconfitta di una gran parte dell'armata della Loira, nella quale prese parte alla battaglia tutto il 20° corpo, e probabilmente anche il 18° e parte del 15° e del 6°. Secondo i rapporti ricevuti, le truppe francesi erano in numero di 70,000. Il nemico lasciò 1,000 morti sul campo di battaglia, e si dice che abbia oltre 4,000 feriti. Noi abbiamo fatto 1600 prigionieri, ed il loro numero va sempre più aumentando. Assicurasi che il generale Aurelles de Paladine sia ferito. Le nostre perdite ascendono a 1,000 uomini, fra i quali vi sono pochi ufficiali.

Un altro dispaccio in data di Versailles, 29, dice:

Il nemico disfatto, presso Amiens, fugge disordinatamente verso il Nord, inseguito dalle nostre truppe. Nelle trincee nemiche abbiamo trovato altri 4 cannoni.

In seguito al combattimento vittorioso del nostro 10° corpo, avvenuto il 28, il nemico continua la sua ritirata. In quel combattimento abbiamo perduto un cannone, dopochè i cavalli e gli uomini di servizio erano rimasti uccisi.

Tours, 1°.

(*Ufficiale*). — Tredici compagnie dei corpi franchi dei Vosgi, sostenute valorosamente dalle guardie mobili di Beaune, riportarono la notte scorsa una completa vittoria. Le perdite del nemico sono considerevoli. I suoi morti coprono la strada. Abbiamo fatto 15 prigionieri.

I Prussiani hanno completamente evacuato Vendôme. Assicurasi che abbiano pure evacuato Cloyes, Châteaudun e Châteauneuf sulla Loira.

Ieri il nemico attaccò due volte Maizières e fu due volte respinto, lasciando nelle nostre mani un ufficiale e 54 soldati prigionieri. Il combattimento durò 9 ore. Le nostre perdite non sono considerevoli.

Le nostre truppe sono piene d'entusiasmo.

Lilla, 30 nov.

I Prussiani hanno sgomberato improvvisamente Amiens, ripiegandosi in fretta verso Parigi.

Credesi che siasi impegnata a Parigi una grande battaglia.

Marsiglia	30	1
Rendita francese	54 25	54 —
Rendita italiana	54 80	54 90
Prestito nazionale	428 75	— —
Suez	— —	270 —

Lione	30	1
Rendita francese	52 —	52 25
Rendita italiana	54 50	55 —
Austriache	753 —	765 —
Lombarde	— —	356 —
Prestito Nazionale	428 —	430 —

Vienna	30	1
Mobiliare	250 50	251 25
Lombarde	178 30	179 —
Austriache	378 —	381 —
Banca Nazionale	727 —	730 —
Napoleoni d'oro	9 94	9 93
Cambio su Parigi	— —	— —
Cambio su Londra	122 —	123 25
Rendita austriaca	65 15	65 50

Chiusura più ferma.

Tours, 1°.

Il generale Ducrot fece ieri una grande sortita da Parigi con più di 100,000 uomini. Egli attraversò la Marna. La sua operazione è completamente riuscita.

Berlino	30	1
Austriache	208 5/8	211 —
Lombarde	98 1/4	98 3/8
Mobiliare	136 —	137 1/2
Rendita Italiana	54 1/4	54 5/8

Tours, 1°.

Si ha da Parigi, in data del 30, per mezzo di un pallone montato dall'aeronauta Alfredo Martin:

Furono ieri pubblicati due proclami di Trochu e di Ducrot. Essi fecero grande sensazione.

Il proclama di Trochu fa cadere la responsabilità del sangue che sta per versarsi sopra coloro che per la loro detestabile ambizione hanno calpestato la civiltà moderna e la giustizia.

Il proclama dice:

« Io giuro dinanzi all'intiera nazione di ritornare a Parigi o vincitore o morto. »

Le operazioni offensive cominciarono ieri mattina. I marinai e le guardie nazionali si sono impossessate della stazione della ferrovia di Choisy. L'attacco fu pure diretto contro l'Hay. Oggi e nella scorsa notte ebbe luogo un persistente cannoneggiamento. La battaglia era impegnata sopra diversi punti.

Il generale Ducrot ha passato la Marna questa mattina, ed ha occupato Montmelis. A mezzodì Montmelis fu sgombrato. Quindi il forte della battaglia si è manifestato fra Champigny, Brie e Villiers, sulla Marna. Le nostre truppe hanno passato la Marna sopra otto punti. Questa sera conservano ancora le loro posizioni. Furono presi due cannoni.

Il generale Trochu, che nella sua relazione ha fatto l'elogio di tutti, ha dimenticato il suo, perocchè in alcuni momenti egli ha ristabilito il combattimento, trascinando la fanteria colla sua presenza. Questa battaglia è stata appoggiata su quasi tutto il perimetro di Parigi da un fuoco continuo e formidabile dell'artiglieria, la quale colpì tutte le posizioni nemiche. Cooperarono a questa azione le cannoniere della Marna e della Senna, non che i vagoni blindati della ferrovia.

Dopo mezzogiorno vi fu un combattimento contro Epinay, del quale ci siamo impadroniti, facendo alcuni prigionieri, fra i quali un aiutante di campo, e prendemmo due cannoni.

L'azione, impegnata sopra tutta la linea, continuerà domani.

Il generale Renault, comandante del 2° corpo, ed il generale Lacharrière sono feriti. Trochu dice che il generale Ducrot si è molto distinto dinanzi al paese.

Al mezzogiorno il generale Vinoy ha ricominciato ancora il combattimento.

Abbiamo circa 2000 feriti. Le perdite dei prussiani sono molto considerevoli.

Queste informazioni sono sicure e provengono dal generale Schmitz.

Versailles, 30.

Dispacci del Re alla Regina:

Oggi ebbero luogo considerevoli sortite verso l'Est contro le truppe würtemberghesi e sassoni presso Bonneuil sulla Marna, Champigny e Villiers. Queste località furono prese dal nemico, ma coll'aiuto della nostra settima brigata furono riprese verso sera.

Nello stesso tempo vi furono delle piccole sortite al Nord-Est di St-Denis contro la guardia ed il quarto corpo. Io non ho potuto lasciare Versailles per restare nel centro.

Sembra che il nemico abbia contato sopra una vittoria nelle vicinanze d'Orléans, per potere incontrarsi col vincitore.

Versailles, 30.

Dopo le sortite di ieri, i forti hanno mantenuto un fuoco violentissimo durante tutta la notte. Questa mattina poi il nemico, facendo delle dimostrazioni sopra differenti punti, ha spiegato delle forze considerevolissime fra la Senna e la Marna, ove alle ore 11 attaccò le nostre posizioni.

Il combattimento fu molto vivo, sostenuto dalla nostra parte dai Wurtemberghesi e dalla maggior parte del 12°, 2°, 4° e 6° corpi.

La lotta ha durato fino alle ore 6 di sera, nella quale ora le nostre truppe avevano respinto il nemico su tutta la linea.

Nella battaglia di Amiens le nostre perdite ascesero a 75 ufficiali e 1300 soldati. La cittadella di Amiens ha oggi capitolato dopo un breve combattimento. Il comandante fu ucciso. Abbiamo fatto 400 prigionieri, fra i quali 11 ufficiali, e ci impadronimmo di 30 cannoni.

Vienna, 1°.

La *Presse* annunzia che la dimissione del ministro Kuhn sarebbe un fatto compiuto, e che gli succederebbe il feld-maresciallo Edelsheim-Gyulay.

La *Nuova Stampa libera* dice che la riunione della Conferenza è molto probabile, ma che la Francia non ha ancora deciso definitivamente di prendervi parte. La Francia propone che la Conferenza riuniscasi a Vienna. Il gabinetto di Vienna crede che ciò sia inopportuno, essendo esso e il gabinetto di Londra interessati in un modo speciale nello scioglimento delle questioni preliminari, la cui importanza sorpasserebbe la stessa questione definitiva.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 1° dicembre 1870, ore 1 pom.

La pressione barometrica e la temperatura sono alquanto diminuite in tutta la Penisola; pioggia leggera in varie stazioni. Il mare è generalmente agitato o mosso; calma nel mare Jonio e nel canale d'Otranto. I venti del 1° quadrante dominano, e sono forti specialmente nell'Italia superiore e centrale.

Probabile che il nord-est continui a soffiare abbastanza forte, e che il cielo si mantenga nuvoloso o piovoso nel sud d'Italia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 1° dicembre 1870.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 754, 5	mm 754, 5	mm 755, 5
Termometro centigrado	7,0	3, 5	2,5
Umidità relativa	50,0	45,0	50,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento { direzione / forza	NE forte	NE forte	NE forte

Temperatura massima . . . . + 7,0
Temperatura minima . . . . + 2,5
Minima nella notte del 2 dicembre . — 1,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PAGLIANO, 7 ½ — Rappresentazione dell'opera del maestro Cortesi: *La colpa del cuore*.

TEATRO NICCOLINI, 7 ½ — La drammatica Compagnia di Gius. Peracchi rappresenta: *Don Marzio*.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. Gualtieri-Pezzana rappresenta: *Fernanda*.

TEATRO NAZIONALE, 7 ½ — Rappresentazione dell'opera del maestro De Giosa: *Don Checco* — Ballo: *La nipote di un parroco*.

TEATRO DELLA PERGOLA — Riposo.

Domani, 3 dicembre, rappresentazione dell'opera del maestro Marchetti: *Ruy-Blas* — Ballo del coreografo A. Pallerini: *Ondina*.

FEA ENRICO, *gerente*.

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 30 novembre 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio* o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (Via del Castellaccio, FIRENZE).

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 2 *dicembre* 1870)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0[0	1 luglio 1870	»	— —	— —	58 95	58 90	—	—	—
Detta 3 0[0	1 aprile 1870	»	34 50	34 25	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0[0	1 ottob. 1870	»	— —	— —	78 35	78 25	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0	id.	»	78 15	78 05	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	696 —	695 —	699 —	698 —	—	—	—
Obb. 6 0[0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	472 —	470 —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Ferriere 5 0[0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0[0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovi certif. delle suddette			— —	— —	1425	1422	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2380
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	— —	— —	— —	— —	—	—	82
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Liver.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	210
Obbl. 3 0[0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	169
Dette 3 0[0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0[0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	335 50	334 50	338 50	337 50	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (carta)	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	445
Obbl. 3 0[0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	171
Obbl. dem. 5 0[0 in serie compl.	id.	505	444 —	443 —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0[0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		30	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0[0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	59 50
3 0[0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	35 50
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	79
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	79 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 27	26 23
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 05	21 04
								Sconto Banca 5 0[0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0[0: 58 90, 58 95 f. c. — Impr. Naz. 78 25, 30 f. c. — Cert. Banca Naz. Tosc. 1420, 1421, 22, 23, 24, 25 f. c. — Obbl. dem. 443 cont.

Il Sindaco: A. MORTERA

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI PADOVA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che per ordine del Ministero della guerra dovendosi addivenire alle provviste periodiche del grano per assicurare l'ordinario servizio del pane ad economia alle truppe durante il primo quadrimestre 1871, si procederà nel giorno 13 del prossimo venturo mese di dicembre, alle ore 12 meridiane, nell'ufficio suddetto, sito nel locale di Santa Giustina (piazza Vittorio Emanuele), avanti l'intendente militare di questa divisione, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti, per la provvista del

Frumento occorrente pel panificio militare di Padova.

L'appalto sarà diviso in centoventi lotti come segue:

Designazione dei magazzini	Grano da provvedersi: Qualità del genere	Grano da provvedersi: Quantità totale in quintali	Quantità per caduno lotto: Numero dei lotti	Quantità per caduno lotto: in quintali	Somma per cauzione di cadun lotto	Rate di consegna	Tempo utile per le consegne
Padova . . .	Nostrale	12000	120	100	200	3	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo pure di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano dovrà essere del raccolto del corrente anno, conforme al campione esistente presso quest'Intendenza, ed avente un peso netto effettivo per ogni ettolitro, misura di rigore, non minore di chilogrammi 75.

Il prezzo normale di massima s'intende stabilito in L. 30 per quintale, il quale verrà poi a trovarsi modificato, secondo le condizioni dei mercati, dal maggiore o minore ribasso che sarà segnato nella scheda segreta del Ministero.

I capitoli d'appalto tanto generali che parziali sono visibili nell'ufficio d'Intendenza militare suddetto e negli altri uffici d'Intendenza militare del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, a loro piacimento, i quali saranno deliberati a favore di chi nell'offerta segreta avrà proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire superiore o che risulti pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, che servirà per base dell'asta.

Nell'interesse del servizio il Ministero della guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dal mezzodì del giorno del provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere all'ufficio d'Intendenza militare, che procede all'appalto, la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle casse dei depositi e prestiti, o nelle tesorerie provinciali della somma di lire 200 per ogni lotto per cui intendono fare offerta, che per i deliberatari sarà poi convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, avvertendo che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

I partiti dovranno essere presentati su carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

I partiti non suggellati e condizionati saranno respinti.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi d'Intendenza militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a quest'Intendenza militare ufficialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di cancelleria, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* o negli altri giornali, ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Padova, 26 novembre 1870.

Per detta Intendenza militare
Il Sottocommissario di guerra: PEYRON.

4038

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

NEL REGNO D'ITALIA

A tutto il giorno 29 ottobre 1870.

ATTIVO.

Voce	Importo
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali ....L.	151,618,491 06
Esercizio delle zecche dello Stato .. »	15,492,362 79
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866) .... »	38,450,250 »
Portafoglio .... »	223,267,798 79
Anticipazioni nelle sedi e succurs. »	45,143,805 62
Effetti all'incasso in conto corrente »	884,203 93
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva .... »	15,195,315 30
Tesoro dello Stato (L. 27 febbr. 1856) »	175,874 56
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 450 milioni in biglietti (Legge 11 agosto 1870) .... »	440,000,000 »
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 50 milioni in oro (Legge 11 agosto 1870) .... »	3,500,000 »
Anticipazione al Governo (decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865) .... »	32,218,880 »
Immobili .... »	7,819,345 51
Azioni da emettere .... »	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni .... »	4,550 »
Debitori diversi .... »	6,756,638 81
Spese diverse .... »	2,556,255 54
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova .... »	433,333 40
Depositi volontari liberi .... »	145,884,751 68
Depositi obbligatori e per cauzione »	27,395,678 67
Tesoro dello Stato conto mutuo di 50 milioni in biglietti (Legge 21 agosto 1870)	5,000,000 »
Obbligazioni dell'Asse eccles. presso la Amministraz. del Debito Pubblico .. »	255,000,000 »
Id. presso la Banca Naz. Toscana .... »	1,976,080 »
Id. in cassa .... »	26,046,295 »
L.	1,464,814,913 66

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale ....L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione .... »	775,099,707 60
Id. somministrati agli stabilimenti di circolazione .... »	38,450,250 »
Fondo di riserva .... »	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente: Disponibile .... »	»
Tesoro dello Stato conto corrente: Non disponibile. »	839,647 81
Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali .... »	10,236,389 70
Id. (non disponibile) id. .... »	89,956,782 66
Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti) .... »	12,409,856 77
Mandati e lettere di credito a pagarsi. »	4,647,896 08
Dividendi a pagarsi .... »	253,838 50
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico .... »	27,834 25
Creditori diversi .... »	5,149,748 06
Depositanti d'oggetti e valori diversi »	173,280,430 35
Risconto del semestre precedente e saldo profitti .... »	1,400,238 99
Benefizi del semestre in corso .... »	4,039,917 89
Ministero delle finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare .... »	283,022,375 »
L.	1,464,814,913 66

Visto: *L'Ispett. sulle Società comm. ed Istituti di credito*
G. Mirone.

Per autenticazione
Per il Direttore Generale: G. Grillo.

3807

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

Avviso d'asta.

Alle ore 12 merid. di mercoledì 21 dicembre corr., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Avellino, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione della strada nazionale detta Valva Bisaccia, scorrente in provincia di Avellino, compresa fra la strada provinciale di Melfi e quella nazionale di Matera, della lunghezza di metri 36,746, per la presunta annua somma soggetta a ribasso d'asta di L. 23,223.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato, od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 27 agosto 1870, visibile assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze ed Avellino.

La manutenzione durerà dal 1° aprile 1871 fino al 31 marzo 1880.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate, a norma dell'articolo 46 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ingegnere, debitamente vidimato e legalizzato.

2° Fare il deposito interinale di lire 3000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni trenta, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 970 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare, a tenore dell'art. 31 del capitolato, il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze ed Avellino, dove verranno ricevute tali oblazioni.

Firenze, 1° dicembre 1870.

Per detto Ministero
A. VERARDI, Caposezione.

4026

Il Prefetto della provincia di Grosseto

Visto il decreto prefettizio 11 p. p. settembre, con cui si autorizza il pagamento diretto della somma di L. 2,558 82, a favore del signor Guglielmo Ponticelli per indennità al medesimo dovute, in base a perizie del Genio civile del 18 settembre 1869 da lui accettate per occupazione per parte dell'Amministrazione idraulica dello Stato dei terreni di sua proprietà occorsi pei lavori al 5° e 6° tratto dell'argine destro dell'Ombrone, per la complessiva estensione di metri quadrati 22,404 08 e descritti nelle perizie suddette, cioè:

1°. Metri 18470, or costituenti la zona di terreno che si estende in campagna dal termine del vecchio argine sotto alla costa della Trappola Nuova fino al Ponte del Fosso Basso e poi nella postura in prossimità dell'argine di Ombrone, inferiormente alla caserma doganale della Trappola;

2°. Metri 3934 08, costituenti una zona di tenue larghezza, lungo l'argine, attuale, nella totale estensione in cui esiste dalla strada Aurelia alla Torre della Trappola fino al ponte dove esso vecchio argine cessa e non esiste più;

Veduta la nota del Ministero dei lavori pubblici 1° gennaio 1870, numero 61997/12574, con la quale veniva partecipato essere stato posto a disposizione di questo ufficio, con decreto 29 dicembre 1869, la somma soprammenzionata di L. 2558 82, dovuta al signor Ponticelli pel motivo di cui sopra;

Veduto l'art. 30, parte 2ª, e 53 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

DECRETA:

È autorizzata l'occupazione per parte dell'Amministrazione idraulica dei suddetti terreni di proprietà del signor Guglielmo Ponticelli e descritte nelle perizie del Genio civile del 18 settembre 1869.

E manda trascrivere il presente all'ufficio delle ipoteche, ed eseguirsi le opportune volture nel catasto e nei libri censuari, e dare eseguimento a tutti gli altri incumbenti prescritti dai citati art. 53 e seguenti della legge sulle espropriazioni, osservati i termini e le forme in esse stabilite.

Dato a Scansano, li 7 ottobre 1870.

Il Reggente: COTTA RAMUSINO.

Registrato nello interesse dello Stato al libro VI, foglio 30, n. 588, degli atti pubblici — Scansano, li 7 ottobre 1870 — *Gratis* — Il ricevitore: *G. Pianegiani.*

Registro generale d'ordine, libro, 29, n. 360.

Inscritto all'ufficio delle ipoteche di Grosseto li 13 ottobre 1870, al vol. 8, art. 149. Esente da tassa e da emolumenti. — Il conservatore: *L. Perini.*

Per copia conforme ad uso amministrativo:

Il f. Segretario capo: COBIANCHI.

4039

BANCA DI PRESTITI AGL'IMPIEGATI CIVILI DEL REGNO

Via Ricasoli, n° 21, primo piano

(2ª *convocazione*)

Gli azionisti della Banca sono riconvocati per la sera del 12 dicembre corrente, a ore 7 e mezzo precise, pel *Resoconto amministrativo dell'esercizio* 1869, non essendo stata valida la prima convocazione per difetto di numero.

Firenze, 1° dicembre 1870.

Il Segretario Gio. Audiffredi. — *Il Presidente* G. Battazzi.

4029

Avviso.

Si notifica a chiunque vi abbia interesse come non avendo avuto luogo all'incanto tenuto avanti il tribunale civile e correzionale di Rocca San Casciano nella udienza del giorno 17 novembre corrente, per mancanza di oblatori, la vendita di due case, poste in Modigliana in via Garibaldi e Borgo della Pieve, espropriate ad istanza del signor Paolo Tredozi, possidente domiciliato nel comune di Tredozio, rappresentato dal dottor Luigi Ciani suo procuratore, a danno del signor Antonio di Paolo Poggiali, locandiere dimorante a Modigliana, e di che nel bando venale del dì 1° ottobre 1870, debitamente registrato in cancelleria con marca da bollo da lire 1 10 annullata, già notificato regolarmente, affisso, depositato ed inserito nel giornale ufficiale a forma della legge, il tribunale ridetto nell'udienza stessa ordinava, sulla dimanda del procuratore dell'istante, la rinnovazione dell'incanto stesso per la vendita di dette due case, col ribasso di due decimi sul prezzo di stima determinato dalla perizia del signor Tommaso Viarani di Modigliana del dì 1° giugno 1870, registrata in detto luogo il giorno stesso, fissando l'udienza del 22 decembre prossimo futuro per il secondo incanto.

Conseguentemente si rende noto come nella prefissa udienza del 22 decembre 1870 avrà luogo avanti il tribunale ridetto, alle ore undici antimeridiane, l'incanto per la vendita di detti due stabili coll'indicato ribasso, e così sul prezzo di lire italiane ottomila duecento cinquantuno e centesimi sessantotto, per rilasciarsi in vendita al maggiore offerente, e sotto tutte le condizioni di che nel bando suindicato esistente nella cancelleria del tribunale suddetto.

Fatto li 25 novembre 1870.

4027 — Dott. LUIGI CIANI, proc.

Avviso.

Narcisa Nannini di Valenzatico deduce nuovamente a pubblica notizia come Antonio di Giuseppe Lunardi, contadino mezzaiolo di un di lei podere nel popolo di Lucciano, comunità di Tizzana, luogo detto le Case Alte, non ha mai avuto, nè ha facoltà di devenire a nessuna contrattazione di bestiami senza l'espressa licenza di essa proprietaria o del di lei marito Ippolito Niccolai, e che conseguentemente non riconoscerà per sè obbligatorio, e sarà nullo, qualsivoglia contratto che difetti di tale formalità.

29 novembre 1870.

4037 — NARCISA NANNINI ne' NICCOLAI.

Avviso.

Il sottoscritto, domiciliato in Castel Fiorentino, avverte che Giuseppe Montagnani, pure di Castel Fiorentino, fino dal giorno diciotto del mese scorso di novembre cessò di essere suo incaricato di affari, per cui protesta non riconoscere qualsiasi contrattazione che potesse intraprendere a suo nome.

Firenze, addì 1° decembre 1870.

4036 — LUIGI PUCCIONI.

Accettazione d'eredità

con benefizio di legge e d'inventario.

Il signor Giacomo del fu Paolo Ragazzini, possidente domiciliato a Calbola, comune di Rocca San Casciano, come padre e amministratore di Federigo Francesco, Alessandro, e Francesco figli minori di esso e di Angiola Bertini, con dichiarazione emessa nella cancelleria della pretura di Rocca San Casciano sotto di 17 novembre 1870 ha accettato con benefizio di legge e di inventario, a favore dei suddetti suoi figli minori, e dei figli nascituri dal suo matrimonio con Angiola Bertini, l'eredità lasciata dal fu Paolo Ragazzini, decesso a Calbola li 27 ottobre 1870.

4034 — L. GIANNECCHINI, canc.

Decreto d'adozione.

Con decreto in Camera di consiglio della prima sezione della Corte di appello di Napoli, del 26 ottobre 1870, si è dichiarato farsi luogo all'adozione chiesta dal signor Tommaso Vincenzo Pasquale Maggio in persona del projetto Carlo Bauda.

Detto Maggio è figlio del fu Giuseppe, negoziante di carbone, domiciliato via Egiziaca a Forcella, n. 34.

4035 — GENNARO ANTONIO RUSSO, proc.

Editto.

La regia pretura di Tregnago (Verona) porta a pubblica notizia che nel dì 26 giugno 1866 si rese defunto in Vestenavecchia Baldo Domenico fu Michele, lasciando sul testamento erede della metà disponibile il figlio Giovanni Baldo, ed agli altri la sola porzione legittima.

Essendo ignoto al giudizio dove dimori il successibile figlio Arcangelo Baldo lo si eccita a qui insinuarsi entro un anno dalla data del presente editto ed a presentare le dichiarazioni ereditarie, poichè in caso contrario si procederà alla ventilazione della eredità in concorso degli insinuatisi e del curatore Alessandro Baldo a lui deputato.

Lo che si affigga all'albo pretoreo, all'albo del comune di Vestenanuova, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per tre volte.

Dalla regia pretura.

Tregnago, addì 19 novembre 1870.

Il regio pretore
RIGONI.

4007 — VINCO ALUNNO.

Avviso.

Si notifica che ad istanza di Chinelli Maria, debitamente autorizzata dal suo marito Rodino Carlo, residente in Dego (Savona), il tribunale civile di Savona con decreto 15 ottobre prossimo passato avrebbe mandato assumersi informazioni sull'allegata assenza di Bartolomeo Chinelli fu Giuseppe, e di Chinelli Nicolao fu Carlo già in vivente, domiciliati in Rocchetta Cairo, prima di far luogo alla domanda d'immissione in possesso dei loro averi.

Savona, 18 novembre 1870.

4028 — L. ODDERA, proc.

Avviso.

Si previene chiunque possa avervi interesse che per conto di Antonio Guerrini di Campagnatico, in questo stesso giorno fu avanzato ricorso all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile di Grosseto per ottenere ammessa la perizia alla stima dei fondi in appresso descritti, da espropriarsi in danno di Palmira e Pietro coniugi Rossi di Campagnatico.

I fondi sono:

Una casa, con orto annesso, situata in Campagnatico in contrada il Cotone — Una fabbrica ad uso di stalla in prossimità di detta casa — Un orto detto del Cursore presso le mura di Campagnatico. Fondi che sono rappresentati all'estimo della comune di detto luogo, particelle di numeri 388, 389, 136, 341, 137, 519, 341, 499, 342 e 344 in parte, con rendita imponibile di lire 129 72.

Questo di 30 novembre 1870.

4030 — F. BECCHINI, proc.

Decreto.

La Regia Corte di appello di Brescia, sezione promiscua unica delle ferie (secondo turno),

Sedenti in Camera di consiglio gli illustrissimi signori:

Off Gava avv. Gio. Stefano, presidente

Cav. Barbieri avv. Vincenzo, consigliere.

Cav. Giaccone avv. Giovanni consigliere.

Cav. Castiglione conte Carlo, consigliere.

Cav. Taccone dottor Giuseppe, consigliere;

Proposto il ricorso presentato il 19 settembre corrente per omologazione dell'atto di adozione da parte dei coniugi Bianchetti Andrea fu Apollonio e Bondioni Domenica fu Gio. Maria di Niardo del minorenne Malachia Macca figlio del Brefotrofio di Malegno, ricevuto dal cancelliere di questa Corte di appello nel giorno dieci pure corrente mese di settembre;

Visto il detto atto ed uniti documenti;

Sentito il Pubblico Ministero in sue conclusioni,

Dichiara farsi luogo alla adozione per parte dei sunnominati coniugi Bianchetti del minorenne Malachia Macca.

Manda pubblicarsi, affiggersi il presente decreto nei modi e luoghi soliti all'albo della Corte, in quello del tribunale di Breno, ed all'albo comunale di Niardo, e che inoltre sia inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del Regno.

Brescia, 26 settembre 1870.

Il presidente
Gava.
G. Bedcari, cand.

Per copia conforme.

4041 — BECCARI, canc.

INTENDENZA PROVINCIALE DELLE FINANZE IN MANTOVA

Avviso d'asta n. 77 per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 15 dicembre 1870 e successivi, in una delle sale dell'Intendenza delle finanze in Mantova, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di avere depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nelle casse dei ricevitori demaniali, e quando l'importo ecceda la somma di L. 2000 nelle tesorerie provinciali.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del debito pubblico al corso di borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella 11ª colonna dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del Regolamento 22 agosto 1867, N. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare il cinque per cento del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'inscrizioni ipotecarie, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione ed inserzione nei giornali del presente avviso d'asta staranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 ant. alle 4 pom. nell'ufficio dell'Intendenza stessa.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

10. L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

11. Per Reale decreto 18 settembre 1870, n. 5894, la inserzione nel giornale ufficiale della provincia degli avvisi d'asta essendo limitata ai lotti superiori alle L. 8000, gli aggiudicatari di lotti di minor valore non saranno tenuti a sostenere veruna spesa per inserzione nemmeno allora che per lo stesso avviso si renda necessaria la parziale inserzione nel giornale pei lotti di un valore eccedente le L. 8000.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 197, 205, 461, del vigente Codice penale austriaco contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Num. progressivo dei lotti	Num. della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale (E. A. C.)	SUPERFICIE in antica misura locale (Biol. Tav.)	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	667	Rodigo	Beneficio dei Santi Sette Fratelli Martiri . .	Fondo denominato Sette Frati, di qualità arativo, vitato con gelsi e casa civile	107 59 19	1643 20	80000	8000	»	200	200

Mantova, 21 novembre 1870.

L'Intendente: LAURIN.

4023

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA